

Osservazioni del CoDAU – Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie sulla bozza di delibera “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.”

Premesso che, come previsto dalla bozza di delibera in consultazione "Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", il quadro normativo che emerge dalla legge 190/2012 e dai decreti di attuazione è particolarmente complesso, non coordinato e fonte di incertezze interpretative che dovrebbero essere eliminate in un ambito di revisione del quadro legislativo, tenuto conto altresì della particolarità del settore universitario caratterizzato da atenei pubblici e privati che godono di autonomia costituzionale e distinti dalla generalità degli altri enti pubblici, si formulano, in accordo con la CRUI-Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, le seguenti osservazioni:

1) **Obblighi di pubblicità delle situazioni patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo politico ai sensi art. 14 lett. f) del D.Lgs 33/2013**

L’argomento non è trattato nella bozza di delibera ma il problema si pone, come ci siamo detti, tenuto conto che la nuova scrittura dell’art. 11 del D.lgs 33/13 fa rientrare gli enti di diritto privato in controllo pubblico fra i soggetti tenuti all’applicazione integrale della normativa in materia di trasparenza. Tuttavia per questi organismi - che la stessa bozza di delibera ANAC ammette hanno natura molto diversificata e non sono riconducibili a categorie omogenee - è tutt’altro che agevole identificare quale sia l’organo deputato ad esprimere l’indirizzo politico. Ma, soprattutto, in alcuni casi questi organismi non hanno un’autonomia tale dall’amministrazione che esercita il controllo da poter essere titolari di autonomi poteri di indirizzo, in caso questi ultimi sono in capo all’ente che esercita il controllo.

Il caso tipico ed eclatante è quello degli organismi in house: in questo caso è la stessa definizione legislativa di tale organismi che preclude agli stessi di poter avere un’autonomia di indirizzo, in virtù del rapporto interorganico con l’amministrazione che esercita il controllo e che li configura come articolazione organizzativa di quest’ultima. Ammettere il contrario significherebbe dichiarare l’insussistenza di un requisito fondamentale dell’in house, con tutte le conseguenze che ne potrebbero derivare anche sotto il profilo dei contenziosi.

PROPOSTA: fra gli adattamenti dell’allegato 1) prevedere in capo all’amministrazione controllante l’obbligo di verifica, sulla base degli statuti e di altri elementi sintomatici, se l’organismo partecipato **sia titolare di autonomi poteri di indirizzo politico**. Solo in caso di esito positivo di tale accertamento scatterebbero gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 14. La delibera dell’amministrazione in merito a tale accertamento dovrebbe essere pubblicata nella sezione “amministrazione trasparente”.

2) **Identificazione dei procedimenti amministrativi (art. 1, co.15 L. 190/2012 e art. 35 D.Lgs 33/2013):** Non appare chiaro dalla lettura del documento identificare quali sono le attività qualificabili come procedimenti amministrativi oggetto di pubblicazione, anche in considerazione della eterogeneità delle attività svolte dai soggetti controllati e partecipati non sempre agevolmente riconducibili nell’alveo dell’esercizio di funzioni amministrative.

PROPOSTA: fra gli adattamenti dell’allegato 1) prevedere (o meglio precisare) che è compito dell’amministrazione controllante effettuare una ricognizione di quali siano le attività

procedimentalizzate e pertanto sottoposte a tutti gli obblighi di trasparenza puntuali previsti dal D.lgs 33/13.